



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

**GLI ANIMALI D'AFFEZIONE  
NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA ITALIANA,  
SOGGETTI DA PROTEGGERE E RISPETTARE**

Durante l'emergenza italiana ed i numerosi provvedimenti urgenti che si sono succeduti, tanti ambiti sono stati oggetto di misure restrittive, anche generanti servizi essenziali quali ad esempio l'istruzione (si pensi alle scuole chiuse). Qualcosa di positivo, se di positivo si può parlare nell'ambito della gravissima crisi che stiamo purtroppo affrontando, può essere rilevato invece per la protezione degli animali d'affezione.

Infatti da una lettura sistematica dei vari provvedimenti nazionali, Decreti e Ordinanze ministeriali e regionali che si sono susseguite, emerge il fatto che, in linea con le evoluzioni sociali e giurisprudenziali sul tema ed il quadro normativo di riferimento, **gli animali d'affezione sono soggetti le cui necessità di vita e salute sono degne di tutela in quanto analoghe a quelle relative alla salute umana, anche in tempi di grave emergenza.**

Nello specifico, in base ai vari provvedimenti urgenti emessi per fronteggiare l'emergenza, è **stato infatti confermato che lo spostamento per curare, alimentare, assistere o soccorrere gli animali d'affezione è giustificato per motivi di salute**, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e dei successivi Decreti che si sono succeduti, da ultimo DL 25 marzo 2020, n. 19, coordinato con il testo del DPCM del 10 aprile 2020, che sul tema ha prorogato l'efficacia delle disposizioni dei DPCM dell'8, 9, 11, 22 marzo e 1 aprile u.s..

Questo dato emerge in maniera inconfutabile *in primis* dalle circolari che si sono susseguite<sup>1</sup> del Ministero della Salute competente per questioni relative alla sanità animale.

In particolare ci si rifa alla DGSAF 6249/12.03.2020 '*Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Aggiornamento nota DGSAF prot. 5086 del 2*

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326  
info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale

<sup>1</sup> Nota DGSAF prot. 5086 del 2 marzo 2020; DGSAF 6249/12.03.2020 '*Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Aggiornamento nota DGSAF prot. 5086 del 2 marzo 2020*'; Circolare del Ministero della Salute dell'8 aprile 2020 0012758-08/04/2020-DGISAN-MDS-P *Emergenza da SARS CoV-2 (Pandemia Covid19): sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.*



## DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

marzo 2020' che testualmente prevedeva<sup>2</sup> tra le attività non differibili quelle di recupero di cani e gatti e altri animali feriti, oltre a rilevare che *'sono inoltre consentite le attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi compresi canili, gattili e l'accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantite dalla legge 281 del 1991'*. Infine, sempre la Circolare citata ribadiva che in termini generali *'gli spostamenti relativi alla cura degli animali d'affezione rientrano nell'ambito della deroga dei motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche alla sanità animale'*.

Anche la più recente Circolare del Ministero della Salute dell'8 aprile 2020, in continuità con tutte le precedenti disposizioni, ha espressamente individuato tra le **attività indifferibili** che devono essere assicurate su tutto il territorio nazionale **l'accudimento e la gestione di colonie feline, canili, gattili, gatti in stato di libertà e quindi degli animali d'affezione in termini più generali.**

Il Ministero della Salute, qui con il doppio ruolo di garante della Salute di tutti i cittadini nell'ambito dell'attuale emergenza sanitaria ma anche di massima autorità in materia di protezione degli animali d'affezione, esprime così un principio molto importante: infatti nel valutare le attività consentite e non ai sensi dei vari DPCM associa i motivi di salute che portano alla deroga delle restrizioni alla mobilità ( per motivi sanitari) di cui ai vari decreti, anche alla sanità animale, andando così indirettamente a valorizzare la rilevanza giuridica e sociale di quest'ultima nelle sue molteplici forme, in linea con le evoluzioni sociali ed il quadro normativo europeo internazionale e nazionale di riferimento.

**Pertanto accudire e garantire la vita e la salute degli animali d'affezione di cui a vario titolo si è responsabili, ivi compresi gatti liberi sul territorio, è perfettamente lecito anche in tempi di emergenza e di così gravi restrizioni per i cittadini italiani, anche perchè doveroso in base al combinato disposto degli art.li 1 e 2 comma 7 legge 281 del 1991 ed art 544 bis, ter e 727 c.p.**

\*\*\*

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326  
info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale

<sup>2</sup> Circolare del Ministero della Salute, competente per questioni relative alla sanità animale, DGSAF 6249/12.03.2020 *'Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Aggiornamento nota DGSAF prot. 5086 del 2 marzo 2020'*



## DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

Quando si parla di salute dell'animale, gli stessi provvedimenti in esame ci portano inoltre ad una interpretazione estensiva di tale concetto in linea con il riconoscimento della necessità del rispetto delle caratteristiche etologiche delle varie specie e che va ben oltre il diritto al cibo, ricomprendendo anche cure medico veterinarie nonché la possibilità per quanto riguarda i cani di poter uscire all'esterno seppur nei dintorni del palazzo, come non poche ordinanze regionali non hanno mancato espressamente di prevedere nello specificare le attività espressamente autorizzate in deroga ai divieti. Su quest'ultimo punto si vedano ad esempio le ordinanze della Regione Campania ( la stessa che per prima interveniva con misure più restrittive nella circolazione delle persone, es. divieto per la circolazione dei cosiddetti runners), in primis, l'[Ordinanza n.15 del 13 marzo 2020, punto 2](#) che prevede la possibilità di fare uscire il proprio cane in "aree contigue a residenza, domicilio, dimora", sostituita poi dall'ordinanza 26 marzo con l'[Ordinanza n.23](#)<sup>3</sup>, valida fino al 14 aprile al punto 3 per cui "Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. (...)". Analogamente ad esempio il Veneto con propria [Ordinanza del 20 marzo](#)<sup>4</sup>, [punto 3](#) fornisce espresse previsioni dei limiti territoriali di un eventuale spostamento consentito in deroga al divieto generale anche nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia 'l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche', con ciò riconoscendo il valore di tali esigenze. Una ricognizione completa delle ordinanze regionali su questo tema può essere trovata sul sito Lav <https://www.lav.it/news/regioni-uscita-cane>.

Inoltre anche in materia di cure veterinarie, che si ricorda sono state ritenute attività escluse dai divieti dal DPCM del 22 marzo<sup>5</sup>, la Federazione degli Ordini dei Medici Veterinari il 19 marzo

<sup>3</sup>ORDINANZA Regione Campania n.23 del 2 5/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.- Proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi di cui all'ordinanza n.15/2020 e relativo chiarimento.

<sup>4</sup> Bur n. 37 del 20/03/2020 (ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 33 del 20 marzo 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone

<sup>5</sup> DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in*

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



## DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

ha diffuso una specifica Nota<sup>6</sup> chiarificatrice rivolta sia ai veterinari che ai proprietari e detentori di animali in cui si ribadisce la possibilità di invocare i motivi di salute e necessità in caso di prestazioni urgenti veterinarie per i propri animali, producendo la certificazione veterinaria riguardo alla prestazione non rinviabile o d'emergenza i cui parametri sono definiti dalla stessa FNOVI<sup>7</sup>.

Sempre in ambito commerciali, si sottolinea poi come il DPCM dell'11 marzo<sup>8</sup> fra le attività di commercio "*di generi alimentari e di prima necessità*" al dettaglio consentite ed elencate all'Allegato 1 del Decreto, esplicita anche il "*Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici*" che nell'elenco di tutte le categorie merceologiche nazionali si riferisce ad "[Animali domestici-Alimenti ed articoli, commercio al dettaglio](#)" e quindi ai negozi di cibo per animali o con cibo per animali domestici, al fine di consentire quel diritto alla cura degli animali d'affezione tutelato dai Decreti. Parimenti, nel successivo DPCM del 10 aprile si legge che è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici (anche veterinari) nonché di prodotti agricoli e alimentari "di prima necessità" (anche per animali).

Infine, seppur esula dalla questione strettamente giuridica, è importante riconoscere che anche in ambito di comunicazione istituzionale la protezione degli animali d'affezione è stato un valore da tutelare alla luce di cui interpretare quindi i vari provvedimenti urgenti che si sono susseguiti. Infatti nello specifico si segnala che "*I materiali per la cura degli animali*" sono stati classificati come "*beni di prima necessità*"<sup>9</sup> in una comunicazione istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre il Ministero della Salute, fin dalla prima

---

*materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*

<sup>6</sup> <http://fnovi.it/node/48473>

<sup>7</sup> <https://www.fnovi.it/node/48457>

<sup>8</sup> **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020) Allegato 1 codice ATECO 75**

<sup>9</sup>

<https://www.lav.it/includes/resizenew.php?q=80&url=https://www.lav.it/uploads/home/15e6b5eb5b887b.jpeg&size=800xc0>

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

comunicazione pubblica, ha inserito chiaramente nei “dieci comportamenti da seguire” che [“Gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus<sup>10</sup>”](#).

\*\*\*

Tutti questi esempi dimostrano come i vari enti coinvolti nella gestione dell'emergenza a vario titolo e grado abbiano considerato al pari di quelle umane le necessità sanitarie degli animali d'affezione, e questo in linea con le norme e la giurisprudenza di riferimento.

Sul punto si rileva, infatti che la legge n.281 del 1991 “Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo” all'art. 1, dispone che: “*lo Stato ha l'obbligo di promuovere e disciplinare la tutela degli animali di affezione (...)*”, in altre parole, la legge 281 ha riconosciuto come “*interesse pubblico preminente di rilievo statale*” la promozione del benessere e la tutela degli animali d'affezione mentre all'art art. 2, comma 7 è previsto che le colonie feline sono protette ed è vietato a chiunque maltrattarle e/o spostarle dal loro habitat naturale.

Come ha rilevato il T.A.R. Puglia Lecce - Sez. Prima – 25 marzo 2009, la privazione di cibo per gli animali randagi/non padronali «può incidere sulle condizioni di sopravvivenza degli animali [...] la mancanza di cibo può comportare un peggioramento delle condizioni degli animali, tale da determinare una perdita dell'abitudine del contatto con le persone ed una contestuale, specie con riferimento ai cani randagi, predisposizione ad aggregarsi in branco creando così un reale pericolo per la cittadinanza». La recente sentenza del TAR Puglia n. 1078 del 2018 stabilisce inoltre che: “*deve ritenersi del tutto lecita la somministrazione in favore di cani randagi o animali da affezione vaganti in genere, purché il deposito di cibo avvenga attraverso l'uso di appositi contenitori ed a condizione che gli stessi vengano successivamente rimossi a cura degli stessi cittadini che hanno somministrato il cibo, costituendo tale successivo adempimento un loro preciso onere, oltre che conforme al comune senso civico, la cui violazione risulta già perseguibile integrando la fattispecie di abbandono di rifiuti su suolo pubblico*”.

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale

---

10

<https://www.lav.it/includes/resizenew.php?q=80&url=https://www.lav.it/uploads/home/15e6b5ec305a0c.jpeg&size=800xc0>



## DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

Vale la pena precisare che sempre in materia di tutela degli animali di affezione la Convenzione europea, 'Per la protezione degli animali da compagnia' (conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata in Italia con la legge n. 201/2010, 'Protezione degli animali da compagnia'), sancisce i principi fondamentali relativi alla garanzia del benessere di questi animali (ossia, non causarne inutilmente sofferenze o angosce, né dare luogo al loro abbandono, ecc.).

La legge tutela anche gli animali d'affezione ed il loro diritto ad essere accuditi anche con il capo IX bis del codice penale (articoli 544-bis e 544-ter c.p.) ed art 727 c.p.. Secondo la giurisprudenza la mancata cura di un animale di proprietà o di cui si ha comunque la responsabilità integra il reato di maltrattamento di animali con condotta omissiva previsto dal Codice penale all'articolo 544 ter<sup>1112</sup>. Vigendo inoltre il reato di abbandono di animale, previsto dalla prima parte dell'articolo 727 del Codice penale, per la Corte di Cassazione, il concetto di abbandono deve ricomprendere non soltanto il distacco totale e definitivo, ma anche l'indifferenza, la trascuratezza, la mancanza di attenzione e il disinteresse verso l'animale (sentenza Corte di Cassazione n. 18892 del 13 maggio 2011)

\*\*\*

**Pertanto gli interventi normativi ed amministrativi susseguiti dimostrano che durante e nonostante lo stato di emergenza di questi giorni lo status degli animali d'affezione sia sempre più quello di soggetti da proteggere e rispettare, anche perché parte della famiglia e proseguono nel confermare che in generale la vita e la salute degli animali sono beni giuridicamente rilevanti e di interesse della collettività, che permettono di derogare alle misure restrittive imposte dai vari DPCM, grazie all'evoluzione del sentimento per gli animali e perché tutelati dalla normativa amministrativa e penale, ed il diritto alla loro tutela è promosso dalla legge nazionale, Legge 189 del 2004 e Legge 281 del 1991.**

*Avv. Carla Campanaro*

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326  
info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale

<sup>11</sup> Cassazione penale sez III n. 7661, 10 gennaio 2012; Cassazione penale sezione III n. 26368, 6 luglio 2011, cit; Cassazione penale sezione III n. 44822, 30 novembre 2007; Cassazione penale Sez. 3<sup>a</sup> n. 46784, 21 dicembre 2005 non massimata sul punto

<sup>12</sup> Sez. 3<sup>a</sup> n. 5979 del 7 febbraio 2013, cit